

92 - Elenco e graduatoria nel Concorso

D. Il testo della legge 186/03 sul reclutamento degli IdR parla di elenco, mentre il D.M. 42/05 parla di graduatoria di merito: come risolvere questa differenziazione di espressioni?

R. La riflessione sui termini dice abitudine a valutarne il significato. La CEI già prima del concorso parlava di graduatoria o elenco. Nel testo di T. CAPPELLI, *Il ruolo del docente di religione*, Elledici, Leumann-Torino 1992, p. 115, in cui si ricorda che deve essere data la precedenza a sacerdoti, diaconi e religiosi in possesso della qualificazione riconosciuta dalla CEI (v. delibera 42 bis) si parla di tabella per la compilazione di graduatorie tra aspiranti a incarichi e supplenze, ed è bene ricordare che ai sensi del DPR 751/85 e del 202/90 (v. 4.4, lettera a) questa precedenza riguarda gli incarichi e le supplenze al di fuori del concorso speciale. Il D.M. 42/05 precisa che la riserva si riferisce solo ai disabili. Infatti al n. 2.4 si precisa di tener conto delle quote di riserva, di cui all'art. 3 della L. 12 marzo 1999 n. 58. Detta legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

- a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
- c) alle persone non vedenti o sordomute;
- d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.

Non si dimentichi che l'assunzione con contratto a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio.

106 - Differenza tra elenco alfabetico e graduatoria

D. Qual è la differenza tra elenco alfabetico, previsto dalla L. 186/03, e la graduatoria prevista da ogni concorso?

R. Siamo tornati più volte in argomento e non è male invitare a superare il pregiudizio comune che ci sia un diritto soggettivo all'IRC. Resta sempre da tener presente che il servizio reso nell'IRC è svolto a nome della Chiesa e per questo va salvaguardato l'accordo concordatario. Il meccanismo insolito, come lo aggettiva Ciatelli (v. Notiziario del servizio nazionale IRC, 1 aprile 2005 p. 39) previsto dalla L. 186/03 della trasformazione della graduatoria concorsuale in elenco non graduato ha l'intento di conservare all'ordinario diocesano la libertà di scegliere dove collocare un IdR senza essere condizionato da punteggi o posizioni in classifica. Questa libertà non può essere limitata, pena una possibile violazione del Concordato, poiché diversamente il ruolo della autorità ecclesiastica nella procedura di nomina si ridurrebbe a una semplice consultazione senza potere deliberante.

(Ciatelli)

Graduatorie diocesane

(Supp. Notiziario UCN N° 4 - 01/10/1992 – pag. 25)

Per quanto riguarda la possibilità di compilare delle graduatorie diocesane per l'affidamento degli incarichi di religione cattolica, si devono considerare anzitutto questi aspetti:

la graduatoria di norma avrà la funzione di scegliere il nominativo da presentare all'autorità scolastica per la nomina d'intesa (Intesa, 2.5); può anche essere utilizzata per individuare gli insegnanti cui completare l'orario di insegnamento, e da privilegiare in caso di trasferimento di sede all'interno della diocesi.

Pertanto, la graduatoria va compilata esclusivamente tra i docenti che precedentemente sono stati riconosciuti idonei.

Di conseguenza, è inopportuno che si attribuiscono dei punteggi a elementi che riguardano gli aspetti più discrezionali della idoneità, quali la testimonianza di vita cristiana.

La possibilità di determinare "ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente l'insegnante può esercitare la sua funzione" (cfr 2.2 della Deliberazione della XXXIV Assemblea generale) apre la strada alla compilazione di varie graduatorie:

- per la scuola materna ed elementare;
- per la scuola media;
- per gli istituti professionali e tecnici;
- per i licei e gli istituti magistrali.

Sono da privilegiare, ai fini del punteggio, quegli elementi che direttamente ineriscono alla professionalità e che inevitabilmente si tradurranno in crescita qualitativa dell'insegnamento, come:

- ✓ i titoli di qualificazione stabiliti dall'Intesa; si suggerisce di far attenzione anche all'ordine con cui essi sono indicati, che varia secondo che si tratti di scuola secondaria o primaria;
- ✓ la votazione di merito con cui è stato conseguito il titolo;
- ✓ il risultato dei colloqui o delle prove scritte per l'accertamento dell'idoneità di cui al punto 1 della Delibera n. 41 della CEI;
- ✓ l'anzianità di servizio, considerata come elemento professionale qualificante;
- ✓ esperienze educative ecclesiali con persone della stessa età degli alunni.

L'Ufficio Catechistico Nazionale ha pubblicato una tabella per la formulazione delle graduatorie, compilata con la preoccupazione della

massima analogia con le tabelle ministeriali corrispondenti. Tali graduatorie sono state elaborate unicamente per gli aspiranti ad incarichi e supplenze e non sono applicabili nell'ambito dei docenti già in servizio: per il completamento dell'orario o la determinazione del soprannumero occorrerebbe infatti rifarsi agli analoghi criteri usati dall'amministrazione scolastica, che differiscono da quelli usati per la graduatoria citata. In ogni caso, non si riduca il tutto a un mero meccanismo contabile, in cui è tolto ogni spazio al rapporto tra Ordinario e insegnante di religione e a valutazioni di tipo pastorale.

C.M. 1.9.1990 n. 226; cfr Notiziario UCN 1990, pag. 385.

Delibera della C.E.I. n. 41; cfr Notiziario UCN 1990, pag. 363. li

Deliberazione della XXXIV Assemblea generale; cfr Notiziario UCN 1991, pag. 251

368 Graduatorie diocesane

D Gent. dott. Ciatelli, desidererei avere informazioni circa il percorso più agevole per inserirmi nelle graduatorie per l'Irc. Ho conseguito il Magistero nei mesi scorsi e vorrei capire come muovermi. Mi può aiutare? Anche perché le notizie sono sempre frammentarie e poco chiare... Grazie.

R Poiché non esiste una regolamentazione nazionale (e tanto meno graduatorie valide in tutta Italia), è bene rivolgersi alla propria Diocesi per conoscere le modalità e i criteri di selezione degli aspiranti Idr. Se la Diocesi utilizza un sistema di graduatorie sarà necessario fare domanda di inserimento in esse, dopo essersi sottoposti alle varie procedure per il riconoscimento dell'idoneità. Se la Diocesi non adotta graduatorie, si deve semplicemente fare domanda all'Ufficio Scuola. diocesano e attendere. Qualora infine la Diocesi in cui si vive risultasse già sovraccarica di aspiranti, si può valutare la possibilità di presentare domanda anche in altre, dopo aver preso contatto con i rispettivi Uffici ed essersi informati sulle procedure e sulle effettive possibilità di inserimento.

426 - Criteri per la compilazione

Autore: Incampo, Nicola
sabato 1 settembre 2012

Domanda

Gentile dott. Incampo, stamattina mi sono rivolta al Servizio nazionale IRC e mi hanno consigliato di girare a lei i seguenti quesiti. Sono un docente di religione cattolica che ha conseguito il titolo di Licenza in Teologia, ha superato il concorso riservato per gli idrc nella scuola secondaria di primo e secondo grado, risultando idoneo ma senza entrare nel 70% dei posti disponibili nella mia diocesi. Da 3 anni sono incaricato annuale con orario cattedra (18 ore settimanali) nella scuola secondaria di primo grado. Purtroppo quest'anno, a causa di una riduzione del monte ore disponibile, il direttore dell'ufficio scuola mi ha prospettato una cattedra mista (scuola secondaria primo grado + scuola primaria). Inoltre la graduatoria diocesana da cui si attinge è stata approntata secondo criteri molto discrezionali.

Pertanto le chiedo:

1. Quali criteri bisogna osservare per la compilazione di una graduatoria diocesana (titoli culturali, servizio prestato, esigenze di famiglia)? Esistono criteri a livello nazionale oppure vanno fissati in un regolamento diocesano e da chi? Possono essere gli stessi criteri utilizzati per la compilazione della graduatoria regionale dei docenti idrc di ruolo?
2. In base alla nuova intesa 2012 quale punteggio attribuire, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria diocesana, ai titoli culturali? Esempio: licenza in teologia (punteggio.....) e magistero in scienze religiose (punteggio.....) considerato che la licenza in teologia è riconosciuto e il magistero necessita di completamento entro il 2017?
3. Posso accettare, per mantenere i miei diritti di idrc stabilizzato (orario cattedra), la proposta di nomina per il prossimo anno scolastico: 9 ore

scuola secondaria primo grado + 12 ore scuola primaria + 1 ora di programmazione scuola primaria = 22 ore settimanali?

Di tanto anticipatamente La ringrazio e Le porgo cordiali saluti.

Risposta

Per prima cosa vorrei ricordare che è improprio parlare di graduatoria diocesana, ma bisognerà parlare di elenco diocesano di insegnanti di religione cattolica.

Gli elenchi diocesani vengono predisposti con criteri che l'Ordinario Diocesano ritiene più opportuno e non quindi con criteri che si potrebbero immaginare nazionali.

Questo significa che se l'Ordinario del luogo riterrà opportuno quantizzare con dei punti chi è in possesso di più titoli sarà libero di farlo, così come sarà libero di non farlo se non lo ritiene opportuno.

Quanto poi alla cattedra mista, ti rispondo che questa formulazione di cattedra si può fare, ma la retribuzione e i diritti sono relativi al numero delle ore del segmento scolastico.

513 - Graduatorie di merito

D. Eg. prof. Cicatelli, vorrei sapere se la normativa per gli IdR in ruolo prevede la compilazione obbligatoria di una scheda valutazione professionalità docenti con crediti per la graduatoria della Curia in cui si attribuisce un punteggio più alto a chi invia unità di apprendimento o progetti. La ringrazio.

R. La compilazione di schede e altri documenti richiesti dall'autorità ecclesiastica è obbligatoria in quanto l'autorità ecclesiastica stessa la propone come tale. E suo diritto chiedere agli IdR documenti e attività di vario genere, ma queste richieste non hanno nulla a che fare con la legislazione statale.